

## Invalidità permanente

L'articolo 12.- "Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio. Copertura assicurativa", del Contratto collettivo di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi nella versione attualmente in vigore del 25 novembre 2009, al punto 5 prevede che "L'azienda provvederà altresì a stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, comunque una sola volta, in caso di morte o in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, pari (omissis) a 150.000,00 ed a 220.000,00 euro, rispettivamente quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero più figli a carico e/o dal coniuge."

L'accordo stipulato con l'azienda, in allegato al presente messaggio, aumenta gli importi suddetti rispettivamente a 250.000,00 e a 320.000,00.

L'erogazione diretta di tale importo da parte dell'azienda è subordinata al mancato riconoscimento da parte della compagnia assicuratrice dell'invalidità permanente risarcibile.

In sostanza l'accordo ha l'obiettivo di ovviare ad alcuni episodi del passato per cui la polizza relativa all'invalidità non aveva avuto il tempo di attivarsi – per il sopraggiunto decesso - nel periodo intercorrente dalla denuncia di sinistro (coincidente con la malattia invalidante) e l'effettivo accertamento da parte della compagnia dello stato invalidante.

In conseguenza dell'accordo, l'azienda procederà a rinnovare la relativa polizza, con l'obiettivo fra l'altro di sanare alcuni comportamenti relativi al meccanismo delle franchigie, per i quali i costi dei piccoli eventi, inferiori al 10% di invalidità permanente, si scaricavano tutti sull'azienda.

Paolo Parrilla

---

### VERBALE DI ACCORDO

#### tra le società del Gruppo Ferrovie dello Stato e Assidifer - Federmanger

Le parti constatato che

1. l'attuale polizza relativa all'Assicurazione degli infortuni dei dirigenti del Gruppo FSI richiede interventi di razionalizzazione e di ammodernamento che tengano conto della esperienza maturata nel concreto funzionamento della polizza stessa, in particolare in relazione ai meccanismi legati alla franchigia e all'arco temporale fra denuncia del sinistro e possibilità di accertamento del grado invalidità;
2. l'articolo 12 punto 5 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, per le aziende produttrici di beni e servizi, prevede che in caso di morte o in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai due terzi la capacità lavorativa specifica del dirigente, a partire dal 1/1/2010 venga almeno erogata al dirigente una somma pari a 150.000 euro (centocinquantamila/00) o 220.000 euro (duecentoventimila/00), a seconda se il nucleo familiare del dirigente abbia o no figli a carico e/o coniuge;

#### è stipulato il seguente accordo

- a) le somme indicate al punto 2 sono rispettivamente portate a 250.000 euro (duecentocinquantamila/00) e a 320.000 euro (trecentoventimila/00);
  - b) l'erogazione di tali importi sarà effettuata agli aventi diritto dall'azienda solo nell'ipotesi di premorienza rispetto all'accertamento da parte della compagnia assicuratrice dell'invalidità tale da ridurre di due terzi la capacità lavorativa del dirigente.
-